



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 1-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall'articolo 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n.197, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "assegnazione delle risorse di cui all'articolo 22 - bis del decreto - legge 18 ottobre 2023, n.145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191" (Bonus psicologi).

Rep. atti n. 72 /CSR del 16 maggio 2024.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 maggio 2024:

VISTO l'articolo 1-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale detta disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica;

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il quale dispone che "il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.15, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023", e che "le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero";

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 278/CSR), inerente, tra l'altro, sulla definizione delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto per l'anno 2022;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 novembre 2023 (Rep. atti n. 262/CSR) sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2023, che prevede nella quota indistinta le risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, di cui all' articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTA la nota del 29 aprile 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 7555, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte di questa



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Conferenza, lo schema di decreto in oggetto, rappresentando altresì che, con nota del 18 aprile 2024, è stato acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota del 30 aprile 2024, prot. DAR n.7658, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la citata nota del 29 aprile 2024 alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, chiedendo alla Commissione salute di far pervenire l'assenso tecnico sullo schema di decreto in oggetto, convocando contestualmente - nell'ipotesi di mancata trasmissione dello stesso - una riunione tecnica per il giorno 14 maggio 2024;

VISTA la comunicazione dell'8 maggio 2024, acquisita (prot. DAR. n. 8102) e diramata (con nota prot. DAR n. 8104) in pari data, con la quale la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l'assenso tecnico sul provvedimento, con la richiesta di tenere conto di alcune osservazioni della Regione Valle d'Aosta, chiedendo altresì di valutare la necessità di confermare la riunione tecnica del 14 maggio 2024;

VISTA la nota del 10 maggio 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 8214 con la quale il Ministero della salute ha dato riscontro alla predetta comunicazione della Commissione salute dell'8 maggio 2024, diramata in pari data con nota prot. DAR n. 8241, con la quale è stata confermata la riunione tecnica del 14 maggio 2024;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 14 maggio 2024, nel corso della quale, a seguito delle delucidazioni fornite dal Ministero della salute sulle osservazioni delle Regione autonoma Valle d'Aosta, la predetta Commissione salute ha espresso parere tecnico favorevole;

VISTA la comunicazione del 15 maggio 2024, acquisita (prot. DAR. n. 8506) e diramata (nota prot. DAR n. 8512) in pari data, con la quale la Commissione salute ha trasmesso parere favorevole all'intesa con la richiesta di tener conto di quanto rappresentato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno evidenziato che "laddove l'assegnazione in oggetto abbia carattere straordinario correlato ad uno stato emergenziale, le Province autonome accedono al relativo fondo in deroga alle normative sopra richiamate. In caso contrario, qualora l'assegnazione del fondo riguardi il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, le Province autonome di Trento e Bolzano non intendono accedere al fondo, in virtù delle disposizioni sopra citate, pur garantendo sul proprio territorio i LEA medesimi mediante le proprie risorse finanziarie";

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta del 16 maggio 2024 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto in esame, richiedendo di tenere conto della seguente istanza avanzata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano: "laddove l'assegnazione in oggetto abbia carattere straordinario correlato ad uno stato emergenziale, le Province autonome accedono al relativo fondo in deroga alle normative vigenti. In caso contrario, qualora l'assegnazione del fondo riguardi il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, le Province autonome di Trento e Bolzano non intendono accedere al fondo, in virtù delle disposizioni normative di riferimento, pur garantendo sul proprio territorio i LEA medesimi mediante le proprie risorse finanziarie", così come riportato nel documento che, allegato al presente atto (all.1), ne costituisce parte integrante;
- il Sottosegretario di Stato alla Salute ha preso atto della richiesta delle Province autonome di Trento e di Bolzano;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, come integrato dall'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "assegnazione delle risorse di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191" (Bonus psicologi).

Il Segretario
Cons. Paola d'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

16-5-2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/61/SR03/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE, DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
CONCERNENTE "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 22-BIS
DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191". (BONUS PSICOLOGI)**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 1-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, come integrato dall'articolo
1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n.197**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime l'intesa, con la richiesta di tenere conto della seguente istanza avanzata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano:

- "laddove l'assegnazione in oggetto abbia carattere straordinario correlato ad uno stato emergenziale, le Province autonome accedono al relativo fondo in deroga alle normative vigenti. In caso contrario, qualora l'assegnazione del fondo riguardi il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, le Province autonome di Trento e Bolzano non intendono accedere al fondo, in virtù delle disposizioni normative di riferimento, pur garantendo sul proprio territorio i LEA medesimi mediante le proprie risorse finanziarie."

La richiesta delle Province autonome di Trento e Bolzano è fondata sulle seguenti premesse:

- ai sensi dell'art. 34 della legge n. 724 del 23.12.1994 e ss.mm.ii. le Province autonome provvedono autonomamente al finanziamento del SSP "senza alcun apporto del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti [...] e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci";
- ai sensi del comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191 del 23.12.2009 e ss.mm.ii. "a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale n. 7 del 05.03.2001 e ss.mm.ii. "il Servizio sanitario provinciale garantisce, a tutti gli aventi diritto, i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello nazionale. Il Servizio sanitario provinciale può integrare i citati livelli di assistenza con altre prestazioni";
- richiamato il punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto nel corso del 2023.

Roma, 16 maggio 2024